

STATUTO

MONDOCULTURA ATHENA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PRAIA A MARE CS VIA N. MISASI 12
Numero REA: CS - 198078
Codice fiscale: 02913190787
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-03-2008 - Statuto completo	2
--	---

	RACCOLTA N. 20.291 ALLEGATO A	
	S T A T U T O	
	della cooperativa "Mondocultura Athena - società cooperativa sociale"	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - Denominazione e sede	
	1. E' costituita una società cooperativa sociale denominata	
	"Mondo cultura Athena - società cooperativa sociale", con se-	
	de nel Comune di Praia a Mare (Cs), all'indirizzo risultante	
	dal Registro delle Imprese.	
	2. Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI	
	del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione,	
	si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2519 c.c.	
	Articolo 2 - Durata	
	1. La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre	
	2051 (duemilacinquantuno) e può essere prorogata con delibe-	
	razione dell'assemblea.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 - Scopo mutualistico	
	1. La cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite	
	la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle	
	leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento in-	
	terno, ha per scopo mutualistico di perseguire l'interesse	
	6	

	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di atti-	
	vità produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo,	
	industriale e nei servizi, commissionati anche da enti pub-	
	blici o mediante la partecipazione a gare di appalto; il tut-	
	to finalizzato all'inserimento occupazionale di persone svan-	
	taggiate ed ispirate ai principi della mutualità, ai sensi	
	degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge 381/1991.	
	2. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutua-	
	listici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio	
	di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mu-	
	tualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata	
	anche nella ripartizione dei ristorni.	
	3. Possono essere redatti regolamenti che determinino i cri-	
	teri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mu-	
	tualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono	
	essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie.	
	4. La cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	5. La cooperativa può richiedere l'adesione alla Federazione	
	Italiana delle Cooperative.	
	Articolo 4 - Oggetto sociale	
	1. La cooperativa, si propone di :	
	7	

	- valorizzare il patrimonio artistico, storico e paesaggisti-	
	co della città per renderlo più fruibile dalla cittadinanza e	
	dal turismo;	
	- stimolare, soprattutto nei giovani, la partecipazione alla	
	vita pubblica, il rispetto del patrimonio culturale e il ri-	
	conoscimento dei valori della cultura sia umanistica che	
	scientifica;	
	- favorire un corretto e armonioso rapporto tra città e am-	
	biente naturale;	
	- offrire opportunità di impegno e di crescita culturale dei	
	soci.	
	2. Considerata l'attività mutualistica della società, così	
	come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e	
	gli interessi dei soci, in seguito determinati, la cooperati-	
	va, avvalendosi del lavoro conferito dai propri soci, ha per	
	oggetto:	
	a)- L'ideazione di progetti di valorizzazione dei beni cultu-	
	rali ed artistici del territorio;	
	b)- L'allestimento, gestione e promozione di musei, bibliote-	
	che e archivi;	
	c)- La gestione dei servizi aggiuntivi ai musei, teatri, ci-	
	nema, biblioteche ed altre realtà culturali aperte al pubbli-	
	co, quali attività di accoglienza e visite guidate;	
	d)- La gestione e coordinamento di uffici turistici e di in-	
	formazione al pubblico;	
	8	

	e)- L'attività di valorizzazione delle risorse turistiche e	
	di indagini di mercato (marketing) nel settore turistico,	
	nonché creazione e/o organizzazione di percorsi e itinerari;	
	f)- La gestione di attività sociali educative e formative a	
	favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se	
	portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati;	
	g)- L'organizzazione e/o il coordinamento di eventi ed ini-	
	ziative di carattere culturale, quali festival, mostre, con-	
	vegni, rassegne musicali, teatrali e cinematografiche, fiere	
	di settore e corsi e seminari di formazione;	
	h)- La creazione e gestione di siti informatici (web) e in-	
	formazioni periodiche (newsletter);	
	i)- La progettazione e realizzazione di materiale divulgativo	
	per la promozione del territorio e delle sue emergenze arti-	
	stiche e culturali;	
	l)- L'ideazione di percorsi didattici e collaborazione con le	
	scuole di ogni ordine e grado nella progettazione di attività	
	mirate alla conoscenza e alla creazione di laboratori didat-	
	tici;	
	m)- La realizzazione di corsi di formazione professionale nel	
	settore turistico, informatico, della sicurezza e dei beni	
	culturali.	
	In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la	
	cooperativa può:	
	- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educa-	
	9	

	tiva, culturale, ricreativa, turistica;	
	- svolgere attività di produzione, pubblicazione e diffusio-	
	ne editoriale e multimediale di materiale formativo e infor-	
	mativo, libri, riviste e opuscoli inerenti l'oggetto sociale,	
	nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti e emanande di-	
	sposizioni di legge in materia;	
	- acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazio-	
	ne, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui	
	ai punti precedenti.	
	3. La cooperativa può compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed e-	
	ventuali norme modificative ed integrative; può, inoltre, as-	
	sumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile in-	
	vestimento e non di collocamento sul mercato.	
	4. La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e dagli eventuali regolamenti.	
	TITOLO III - SOCI	
	Articolo 5 - Soci ordinari	
	1. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutti	
	coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, ad eccezione degli interdetti, inabilitati	
	10	

	o falliti e di coloro che esercitano in proprio imprese iden-	
	tiche o affini con quella della cooperativa.	
	Articolo 6 - Domanda di ammissione	
	1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della e-	
	ventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonché dell'ulteriore rapporto di lavoro che il so-	
	cio intende instaurare in conformità con il presente statuto	
	e con l'eventuale apposito regolamento dei quali dichiara di	
	avere preso visione;	
	c) - l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al li-	
	mite minimo e massimo fissato dalla legge.	
	2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) - la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	11	

	c)- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	3. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente Art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	5. L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	7. L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa al medesimo, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 7 - Diritti e obblighi dei soci	
	1. I soci hanno diritto di:	
	a)- partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;	
	12	

	b)- usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla coope-	
	rativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regola-	
	menti e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c)- prendere visione del bilancio annuale e di presentare a-	
	gli organi sociali eventuali osservazioni con riferimento al-	
	la gestione sociale;	
	d)- ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari	
	sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i	
	libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	2. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati a:	
	a)- versare, con le modalità e nei termini fissati dall'orga-	
	no amministrativo, il capitale sottoscritto; la tassa di am-	
	missione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione; il sovrapprezzo eventualmente	
	determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilan-	
	cio su proposta dell'organo amministrativo;	
	b)- a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività	
	dell'impresa sociale a seconda delle necessità della medesima.	
	La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica	
	cui i soci sono tenuti.	
	3. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	13	

	lettera raccomandata.	
	Articolo 8 - Perdita della qualità di socio	
	1. La qualità di socio si perde:	
	a) - per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	b) - per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o li-	
	quidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 9 - Recesso del socio	
	1. Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavvi-	
	so di almeno 90 (novanta) giorni.	
	2. Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve farne	
	dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o pre-	
	sentarla personalmente all'organo amministrativo.	
	Articolo 10 - Esclusione	
	1. L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministra-	
	tivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) - che non risulti avere o che abbia perduto i requisiti	
	previsti per la partecipazione alla cooperativa;	
	b) - che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dall'eventuale rego-	
	lamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi so-	
	ciali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempi-	
	menti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea,	
	del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo	
	14	

	punto c);	
	c)- che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	d)- che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	e)- non adempia puntualmente agli obblighi lavorativi assunti a qualsiasi titolo nei confronti della cooperativa o nei confronti del quale venga assunto un provvedimento di interruzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo o, ancora, per inadempimento nel caso di rapporto di lavoro non subordinato.	
	Articolo 11 - Delibere di recesso ed esclusione	
	1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Articolo 12 - Liquidazione della quota	
	1. I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo Art. 23, 4° comma, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	15	

	2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545- <i>quinquies</i> , 3° comma, c.c.	
	3. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio medesimo.	
	Articolo 13 - Morte del socio	
	1. In caso di morte del socio i suoi eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente Art. 13.	
	2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Articolo 14 - Limitazioni al rimborso	
	1. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	2. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	16	

	dell'organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponi-	
	bile.	
	3. La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso della quota, del sovrapprezzo o dal pagamento della	
	prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.	
	4. Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-	
	no avuto effetto.	
	5. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associa-	
	tivo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio u-	
	scente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	6. Nel medesimo modo e per il medesimo termine sono responsa-	
	bili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 15 - Elementi costitutivi del patrimonio	
	1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a)- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote cia-	
	scuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	b)- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'Art. 23;	
	17	

	c)- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente Art. 8;	
	d)- dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	e)- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o pre-	
	vista per legge o per statuto.	
	Articolo 16 - Ristorno	
	1. In sede di approvazione del bilancio i soci decidono sulla	
	destinazione del ristorno che può essere attribuito mediante	
	erogazione diretta o mediante aumento della quota detenuta da	
	ciascun socio.	
	2. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, deve essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio,	
	secondo quanto previsto in apposito eventuale regolamento.	
	Articolo 17 - Bilancio di esercizio	
	1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrati-	
	vo provvede alla redazione del bilancio di esercizio.	
	3. Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo ri-	
	chiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della cooperativa, segnalate dall'organo ammini-	
	18	

	strativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di que-	
	sta, nella nota integrativa al bilancio.	
	4. In sede di approvazione del bilancio i soci decidono sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a)- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30 (trenta) per cento;	
	b)- al competente fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'Art. 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge mede-	
	sima;	
	c)- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'Art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d)- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	e)- a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla let-	
	tera e) dell'Art. 21.	
	5. I soci possono, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costi-	
	tuzione di riserve indivisibili.	
	TITOLO V - ORGANI SOCIALI	
	Articolo 18 - Assemblea	
	1. Le decisioni dei soci debbono essere sempre adottate me-	
	diate deliberazione assembleare nel rispetto del metodo col-	
	19	

	legiale.	
	2. L'assemblea può riunirsi anche in comune diverso da quello	
	in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	3. La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera rac-	
	comandata o comunicazione via telefax o altro mezzo idoneo a	
	garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio	
	avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'a-	
	dunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-	
	sere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	4. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli amministratori e sindaci effettivi (questi ultimi,	
	ove nominati), sono presenti o informati della riunione e	
	nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.	
	Articolo 19 - Costituzione e quorum deliberativi	
	1. L'assemblea è validamente costituita quando siano presen-	
	ti almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e, in	
	seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.	
	Essa delibera a maggioranza assoluta di voti dei soci presen-	
	ti o rappresentati, salvo i casi per i quali sia disposto di-	
	versamente dalla legge o dal presente statuto.	
	2. Peraltro, per le modificazioni dell'atto costitutivo o le	
	modificazioni dei diritti dei soci, l'assemblea è validamen-	
	20	

	te costituita in prima convocazione quando sia presente la	
	maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda	
	convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	3. Le relative deliberazioni devono essere prese col voto fa-	
	vorevole dei tre quarti dei soci presenti, ad eccezione della	
	nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggio-	
	ranza relativa dei voti presenti.	
	Articolo 20 - Elezione cariche sociali	
	1. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggio-	
	ranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Articolo 21 - Voto	
	1. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	2. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	3. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto.	
	4. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	5. La delega non può essere rilasciata con il nome del rap-	
	presentante in bianco.	
	Articolo 22 - Presidenza dell'assemblea	
	21	

	1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal	
	presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza	
	dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'assemblea medesima, col voto della	
	maggioranza dei soci presenti.	
	2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non so-	
	cio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale	
	è redatto da un notaio.	
	Articolo 23 - Amministrazione	
	1. La Società è alternativamente amministrata, con scelta da	
	adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro no-	
	mina, da un amministratore unico o da un consiglio di ammini-	
	strazione.	
	2. Qualora venga eletto un consiglio di amministrazione, il	
	medesimo è composto dal presidente, dal vice presidente e da	
	uno o tre consiglieri. Il loro numero è determinato di volta	
	in volta prima dell'elezione.	
	3. La nomina del presidente o vice presidente è effettuata	
	dal consiglio di amministrazione nella prima riunione, se non	
	è stato nominato all'atto della elezione del consiglio di am-	
	ministrazione o in sede di costituzione della società.	
	4. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purché l'amministratore unico o la	
	maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione	
	sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indi-	
	22	

	cate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	5. L'organo amministrativo resta in carica per il periodo	
	fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in	
	manca di fissazione di termine, resta in carica fino a re-	
	voca o a dimissioni.	
	6. Se viene nominato per un periodo di tempo determinato, re-	
	sta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della carica.	
	Articolo 24 - Compiti degli Amministratori	
	1. L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è	
	investito dei più ampi poteri per la gestione della società,	
	esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e	
	dallo statuto.	
	2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, re-	
	cesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	3. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli ammi-	
	nistratori delegati, possono compiere tutti gli atti di ordi-	
	naria e straordinaria amministrazione che risultano dalla de-	
	lega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limi-	
	23	

	tazioni e le modalità indicate nella delega medesima.	
	4. Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono rife-	
	rire agli amministratori e al collegio sindacale (questi ul-	
	timi, ove nominati), sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione.	
	Articolo 25 - Convocazioni e deliberazioni	
	1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	amministratori.	
	2. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri ammini-	
	stratori ed al collegio sindacale (quest'ultimo, ove nomina-	
	to), di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, ab-	
	bia in una determinata operazione della cooperativa, preci-	
	sandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si	
	tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal	
	compiere l'operazione, investendo della medesima il consiglio	
	di amministrazione.	
	3. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei vo-	
	ti.	
	Articolo 26 - Integrazione del Consiglio	
	1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministra-	
	24	

	tori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 c.c.	
	2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	3. In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico	
	o di tutti gli amministratori, il ricorso all'assemblea dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore	
	unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricor-	
	so all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Articolo 27 - Compensi agli Amministratori	
	1. Con deliberazione assembleare si determinano i compensi	
	dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecuti-	
	vo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere del	
	collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso do-	
	vuto agli amministratori ai quali sono affidati compiti spe-	
	cifici.	
	Articolo 28 - Rappresentanza	
	1. L'amministratore unico o il presidente del consiglio di	
	amministrazione hanno la rappresentanza della cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	25	

	Inoltre, la rappresentanza legale della cooperativa spetta,	
	nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori	
	delegati, se nominati.	
	2. In caso di assenza o di impedimento del presidente del	
	consiglio di amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al vice presidente.	
	3. L'amministratore unico o il presidente del consiglio di	
	amministrazione, previa apposita delibera del consiglio mede-	
	simo, può conferire speciali procure, per singoli atti o ca-	
	tegorie di atti.	
	Articolo 29 - Collegio sindacale	
	1. Il collegio sindacale, se nominato per prescrizione di	
	legge o per volontà dei soci, si compone di tre membri effet-	
	tivi e due supplenti.	
	2. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono al-	
	la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica, ma sono rie-	
	leggibili.	
	3. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	4. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabi-	
	le.	
	TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 30 - Scioglimento anticipato	
	1. L'assemblea che delibera lo scioglimento della società no-	
	26	

	mina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 31 - Devoluzione patrimonio finale	
	1. In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione è devoluto nel seguente	
	ordine:	
	a) - a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci,	
	eventualmente rivalutate e di dividendi eventualmente matura-	
	ti;	
	b) - al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 32 - Regolamenti	
	1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-	
	prattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i so-	
	ci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo può ela-	
	borare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie.	
	Nei medesimi regolamenti possono essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei comitati tecnici, se vengono costi-	
	tuiti.	
	Articolo 33 - Principi di mutualità	
	1. E' vietata la distribuzione di dividendi in misura supe-	
	27	

24 di 24